

ACCORDO QUADRO

TRA

IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI con sede presso L'Aeroporto "F. Baracca" in Roma, Via di Centocelle, 301 nella persona del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti pro tempore (di seguito indicato per brevità come "SEGREDIFESA" o, indistintamente, come "Parte")

E

L'Automobile Club d'Italia, di seguito per brevità ACI, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente pro-tempore Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

PREMESSO CHE

a) Segredifesa, secondo quanto previsto agli art. 103 e seguenti del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ulteriormente specificato nell'art. 9 del Decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 ha competenza, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, in materia di attività destinate a incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della Difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; partecipa, in campo internazionale, agli alti consessi nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della Difesa; gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, la documentazione tecnico-scientifica della Difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza; dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi di interesse.

Segredifesa ha tra le sue competenze:

- materia di studi sui sistemi informatici e telematici;
- attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia;
- programmi di strategia di ricerca e di pianificazione;
- coordinamento e gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;
- le attività di studio e sviluppo tecnico, standardizzazione, approvvigionamento di automezzi e motoveicoli commerciali, mezzi ruotati, blindati, da combattimento speciali, anfibi e per lavori del genio, relativi equipaggiamenti e attrezzature specifiche e complessivi;
- l'emanazione della normativa e attività relative al rilascio delle patenti militari di guida, approvvigionamento di targhe per uso militare e tenuta del registro delle targhe militari, immatricolazioni militari;
- la verifica della rispondenza dei mezzi alle norme sulla circolazione stradale, ai sensi degli articoli 75 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- armonizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale e coordinamento della partecipazione nazionale alle attività internazionali di razionalizzazione dei centri di sperimentazione nazionali, inclusa l'attività di gestione delle conferenze di coordinamento dei direttori dei centri e dei direttori tecnici dei centri di sperimentazione.

- b) l'ACI, nella qualità di Ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione; e inoltre:
- da Statuto, l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'uso sicuro e responsabile dell'auto in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo l'istruzione automobilistica e l'educazione alla sicurezza stradale allo scopo di ridurre l'incidentalità;
 - l'ACI, nella seduta del 20.02.2019, con delibera del Comitato Esecutivo, ha istituito una Struttura di missione "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo; detta struttura opera in stretta collaborazione con la Presidenza e con la Segreteria generale dell'ACI;
 - che, per quanto attiene alle strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello nazionale e internazionale ed alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, si terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ACI ed ENIT in data 11 luglio 2019.
- c) Le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca tecnologica e dell'innovazione rappresenta un'opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico, anche in virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi di intervento e finanziamento a livello nazionale ed internazionale e dell'innovazione con positive ricadute sul territorio che consentano una valorizzazione delle connesse attività produttive.
- d) Le Parti hanno manifestato, pertanto, l'interesse a collaborare attraverso la messa in atto di azioni congiunte e coordinate per rafforzare e migliorare le sinergie e lo scambio di reciproche informazioni nell'ambito dei settori di comune interesse e competenza.
- e) Le Parti si propongono altresì di attrarre, attraverso iniziative congiunte, ulteriori occasioni di investimento e finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati a beneficio dei rispettivi scopi istituzionali, attraverso l'eventuale comune partecipazione a bandi competitivi nonché attraverso interazioni con il sistema produttivo ed industriale, con le Università, altre Istituzioni di ricerca ed Enti pubblici italiani e stranieri.
- f) L'Accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge n. 241/1990.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 ***(Premesse)***

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 2 ***(Oggetto della cooperazione)***

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative comunque correlate, volte a diffondere, fra l'altro, la "cultura della ricerca".
2. In particolare il presente accordo è volto ad incrementare quelle attività di reciproco interesse inerenti la ricerca tecnologica e la valorizzazione e delle tecnologie abilitanti per il settore della difesa e della sicurezza di cui le Parti dispongono.
3. A tal fine saranno promosse specifiche attività di stimolo e sostegno della ricerca tecnologica e industriale e sviluppo sperimentale su tematiche di interesse comune, anche mediante l'organizzazione di eventi

istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello territoriale, se del caso in collaborazione con altre istituzioni pubbliche locali.

4. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi adottati sulla base dell'art. 4 del presente Accordo Quadro ed ai sensi, e nel rispetto, degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

1. Le collaborazioni di cui al precedente articolo 2 saranno ispirate a criteri di reciprocità e potranno svilupparsi attraverso:
 - a) la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca di reciproco interesse;
 - b) la valorizzazione, test, sperimentazione e divulgazione dei risultati della ricerca e delle correlate conoscenze tecnico-scientifiche;
 - c) lo sviluppo di interventi di informazione, formazione professionale e alta formazione nel settore dell'innovazione tecnologica
 - d) la promozione della conoscenza delle novità nel finanziamento pubblico di attività quali: *Tax credit*, Fondi europei *CREATIVE EUROPE*, *Matching grants*, ecc.;
 - e) la gestione di programmi ed interventi per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile cofinanziati anche con risorse comunitarie;
 - f) la messa in opera di azioni sinergiche attraverso l'organizzazione amministrativa, logistica ed economica (ciascuno nel rispetto degli obblighi di bilancio) di eventi quali: congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, *workshops* e *conventions*, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse ecc.;
 - g) la progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche, comunque contenute nella cornice delle azioni di cui al punto a).

Art. 4

(Accordi attuativi)

1. La collaborazione tra la ACI e Segredifesa è definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro. Tali accordi individueranno in dettaglio gli obiettivi da realizzare, le attività da svolgere, i tempi di attuazione secondo le tempistiche concordate tra le parti, nonché tutti gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria, le modalità di collaborazione tra le Parti, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare per lo svolgimento delle attività, le risorse finanziarie, gli aspetti rilevanti in tema di tutela della proprietà intellettuale, nonché gli eventuali referenti operativi dello specifico accordo attuativo.
2. Agli accordi attuativi potranno aderire, su espresso invito delle parti, eventuali altri soggetti che intendano partecipare all'attuazione degli accordi di progetto.

Art. 5

(Referenti per l'Accordo Quadro)

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti nominano i seguenti referenti:
 - Per SEGREDIFESA:
Il Direttore *pro-tempore* del V Reparto "Innovazione tecnologica".
 - Per ACI:
Il Direttore Generale *pro-tempore* della Direzione Generale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo;
Il Direttore Generale *pro-tempore* della Struttura di Missione Progetti Comunitari per *Automotive* e

Turismo e dell'Ufficio Europeo ACI.

2. Entrambe le Parti si riservano la possibilità di modificare i nominativi con successiva comunicazione scritta alla controparte.

Art. 6

(Oneri)

1. Il presente Accordo non comporta oneri di natura finanziaria a carico delle Parti.
2. Dall'esecuzione del presente accordo e dalle discendenti attività non dovranno comunque derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuno per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e nel rispetto di equità economica.

Art. 7

(Diritti di Proprietà Intellettuale)

1. Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale eventualmente generati sui risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del presente Accordo, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate negli Accordi attuativi di riferimento.
2. Gli accordi attuativi di cui all'art. 4 specificheranno, inoltre, se rilevante:
 - L'eventuale *know-how* pre-esistente alle attività di collaborazione che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;
 - Le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

Art. 8

(Uso dei segni distintivi)

Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta dell'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del d.lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni assunte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

Art. 11

(Durata, modifiche e recesso)

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata quadriennale. Scaduto questo termine, le parti possono concordare di addivenire alla stipula di un nuovo accordo. L'Accordo potrà essere modificato o integrato d'intesa tra le Parti contraenti.
2. Entrambe le Parti possono recedere in qualunque momento dal presente Accordo qualora ne ravvisino la necessità o l'opportunità, senza che ciò comporti alcuna doglianza della controparte, né indennizzo o risarcimento del danno.
3. In caso di recesso dal presente Accordo, è fatta salva la conclusione delle attività degli Accordi attuativi in essere al momento della scadenza di tale Accordo Quadro.

Art.12

(Controversie)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre ed in ogni circostanza forme di bonario componimento e solo all'infruttuoso esito di avvalersi delle forme stabilite dalla legge.

Art. 13

(Rimandi)

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 14

(Registrazione)

Il presente Accordo si compone di n. 6 pagine e viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, anche digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis*) della legge 241/90.